

Publicato il 20/10/2020
N. 01245/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00841/2020 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 841 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Paolo Dami, Monica Fiaschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Opi-**Ordine** Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pettini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Luca Landucci 17;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Simone Zani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

Federazione Nazionale **Ordine** Professioni Infermieristiche non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della nota dell'**ordine Ordine** OPI protocollo -OMISSIS-del 15 settembre 2020, con il quale la lista "**Ordine Cambia Stile**" è stata esclusa dalle elezioni indette con comunicazione pec del 27 agosto 2020 nota prot. -OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto, antecedente, e/o conseguente ancorché non conosciuto dal ricorrente ed in particolare del verbale di presentazione delle candidature del giorno 11 settembre 2020 a firma del -OMISSIS-con il quale viene esclusa la lista "**Ordine Cambia Stile**".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' Opi-**Ordine** Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia e di Danilo Massai e di Cinzia Beligni e del Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2020 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

Il ricorrente è un infermiere iscritto all'**ordine** delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze - Pistoia;

Il medesimo, in vista delle elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi dell'**ordine** di appartenenza ha presentato una lista elettorale di cui è referente capo lista;

Con il provvedimento impugnato è stata disposta l'esclusione della suddetta lista e delle singole candidature per irricevibilità atteso che: *"L'intera lista e le singole candidature di cui sopra non sono state presentate, mediante posta elettronica certificata, in maniera completa all'**Ordine** entro il termine prefissato e l'intera lista e le singole candidature di cui sopra sono state presentate all'**Ordine** in forma cartacea, oltre il termine prefissato come risulta dal relativo verbale del giorno 11 settembre 2020"*;

Ritenuto che:

Sussiste il difetto di giurisdizione in **ordine** alle procedure elettorali come eccepito dalla difesa dell'**ordine** delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze - Pistoia, in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del DLCPS n. 233 del 1946 (recante norme sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), come sostituito dall'art. 4 della legge n. 3 del 2018, *"Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti delle professioni sanitarie"*;

Le "operazioni elettorali" di cui alla suddetta norma, infatti, non si esauriscono nella sola attività di votazione, ma ricomprendono tutte le operazioni legate alle elezioni, dalla presentazione delle liste alla composizione dei seggi, passando alle operazioni di voto e di scrutinio e alla proclamazione dei risultati; non emergendo, d'altro canto, l'esistenza di una disciplina separata della fase di presentazione delle liste rispetto a quella afferente le altre operazioni elettorali, anzi, il comma 5 dell'art. 2 del DLCPS n. 233 del 1946 stabilisce che: *"con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono*

definite le procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte, le procedure per l'indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede...";

La suddetta Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è un organo di giurisdizione speciale istituito prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ed esercita funzioni giurisdizionali come unico giudice delle impugnazioni contro gli atti degli ordini provinciali adottati (fra le altre) nella materia in questione, le cui decisioni sono suscettibili di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 della Costituzione per violazione di legge;

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando quest'ultima alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, avanti alla quale il ricorso potrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art. 11 comma 2 cod. proc. amm.;

Le spese di giudizio, stante la particolarità della fattispecie, devono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione a favore della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 c.p.a. .

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti del giudizio.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere

Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Nicola Fenicia	Rosaria Trizzino

IL SEGRETARIO